

REPUBLICCA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto	Preden	Primo Presidente ff	R.G.N. 8983/06
Dott. Fabrizio	Miani Canevari	Presidente di sezione	14748/06
Dott. Giuseppe	Salmè	Presidente di sezione	Cron. 12610
Dott. Luigi	Piccialli	Consigliere	Rep. 1221
Dott. Renato	Rordorf	Consigliere	Ud. 10/7/2012
Dott. Ettore	Bucciante	Consigliere	
Dott. Antonio	Ianniello	Consigliere	
Dott. Giovanni	Amoroso	Consigliere	
Dott. Francesco	Tirelli	Cons.rel.	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Lorusso Piero, elettivamente domiciliato in Roma, largo Messico 7, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall'avv. Laura Totino per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

Comune di Modugno, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Koch 42, presso lo studio dell'avv. Vitantonio Amodio,

LIQUIDAZIONE
ONORARI
AVVOCATO



407
12

rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Padrone per procura a margine del controricorso;

- controricorrente ricorrente incidentale -

per la cassazione della ordinanza n. ^{4203/05}~~2764/2004~~, depositata dal Tribunale di Bari il 13/12/2005.

OGGETTO: Liquidazione onorari di avvocato.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/7/2012 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. Lorusso e Amodio;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dr. Raffaele Ceniccola, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

La Corte,

osserva quanto segue.

Con atto spedito al Comune di Modugno e da questo ritirato il 14/3/2006, l'avv. Piero Lorusso ha proposto ricorso contro l'ordinanza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni conseguenziale statuizione.

Il Comune di Modugno ha replicato con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale cui l'avv. Lorusso ha resistito con controricorso.

Alla udienza del 30/11/2011 la Seconda Sezione civile ha riunito le impugnazioni ed avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione oggetto del primo motivo del ricorso principale, ha ordinato la trasmissione degli atti al

Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.

Il Primo Presidente ha così disposto e dopo l'acquisizione di una relazione dell'Ufficio del Massimario e la produzione di memoria da parte del ricorrente, la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza del 10 luglio 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che alla scadenza del mandato di difendere il Comune di Modugno in un giudizio promosso da Domenico De Felice e Nicoletta Benvestito davanti al Tribunale di Bari, l'avv. Lorusso ha depositato ricorso per la liquidazione delle proprie spettanze ai sensi degli artt. 28 e ss della legge n. 794/1942.

Costituitosi il Comune di Modugno, il Tribunale di Bari ha pronunciato in composizione monocratica, rigettando la domanda perché il richiedente aveva già ricevuto una somma superiore a quella effettivamente dovuta.

L'avv. Lorusso ha proposto ricorso per cassazione, ritirato il 14/3/2006 dall'intimato, che non ha contestato solo la fondatezza delle censure avverse, ma si è doluto anche in via incidentale della mancata condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Tale controricorso con ricorso incidentale è, però, tardivo in quanto l'ufficiale giudiziario (cui l'atto non risulta essere stato

passato in data precedente) lo ha notificato il 26/4/2006 e, dunque, dopo il decorso del termine di quaranta giorni dal ritiro del ricorso (termine a sua volta scaduto il 24/4/2006, essendo caduto il 23 di domenica)

Chiarito quanto sopra, può passarsi all'esame del ricorso principale che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Modugno, non abbisognava della formulazione dei quesiti di diritto perchè proposto contro una decisione depositata prima della entrata in vigore del D. lvo 2/2/2006, n. 40.

Con il primo motivo di tale ricorso, l'avv. Lorusso ha lamentato la violazione degli artt. 50 bis e 50 quater cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto decidere in composizione collegiale invece che monocratica.

E' su questo punto che le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere, trattandosi di questione che ha ricevuto differente risposta nella giurisprudenza della Corte.

Con sentenza n. 4967 del 2004, si è infatti statuito che il procedimento previsto dalla legge n. 794/1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato "si svolge in camera di consiglio e deve essere trattato dal tribunale in composizione collegiale, atteso che l'art. 50 bis, secondo comma, cod. proc. civ. (introdotto dal D. lgs 19/2/1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado) prevede per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. una riserva di collegialità dalla quale restano esclusi

soltanto quelli, tra i i procedimenti camerati, per i quali sia diversamente disposto" (v. in tal senso, anche C. cass. 13927 del 2002 e 12249 del 2006)

Con sentenza n. 1312 del 2003 (cui adde C. cass. 10271 del 2005), la Corte ha invece affermato che il procedimento di cui alla legge n. 794/1942 non rientra fra quelli disciplinati dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., cosicchè dev'essere trattato dal tribunale in composizione monocratica, non vigendo per esso la riserva di collegialità di cui al secondo comma dell' art. 50 bis cod. proc. civ.

Tale interpretazione è stata seguita dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in materia di opposizione al decreto di pagamento dei compensi dovuti agli ausiliari del giudice.

Preso atto che l'art. 170 del d.P.R. n. 105/2002 richiamava, per tali opposizioni, la procedura prevista dalla legge n. 794/1942, precisando, però, che il tribunale avrebbe dovuto giudicare in composizione monocratica, la Corte ha invero rilevato che tale ultima previsione non confliggeva con il secondo comma dell'art. 50 bis, in quanto il procedimento regolato dalla legge n. 794/1942 non rientrava fra quelli di cui agli artt. 737 e ss cod. proc. civ., "essendo a tal fine sufficiente considerare che il provvedimento (conclusivo) non è impugnabile, mentre l'art. 739 cod. proc. civ. prevede espressamente il reclamo" (sent. n. 53 del 2005).

Malgrado l'autorevolezza dell'avallo così ricevuto, la tesi pro-

pugnata da C. cass. n. 1312 del 2003 non può essere condiziona-
visa.

A questo proposito giova rammentare che, secondo l'art. 29 della legge n. 794/1942, ~~che~~ una volta presentato il ricorso il presidente del tribunale doveva fissare la data della comparizione davanti al tribunale in camera di consiglio. Non era obbligatorio il ministero di un difensore ed il collegio, sentite le parti, doveva tentarne innanzitutto la conciliazione e solo se questa non riusciva (o qualcuno non compariva) procedere alla liquidazione con ordinanza non impugnabile, che costituiva titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.

Nell'istituire il giudice unico di primo grado, il D. lgs n. 51/1998 ha stabilito che il tribunale decide in composizione monocratica tranne che nei casi contemplati dall'art. 50 bis cod. proc. civ., che al secondo comma impone al tribunale di giudicare in composizione collegiale anche nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss cod. proc. civ.

Gli artt. da 737 a 742 cod. proc. civ. prevedono, a loro volta, che il tribunale può assumere informazioni e, salvo che la legge disponga altrimenti, provvede con decreto reclamabile dalle parti e sempre revocabile o modificabile dal giudice che lo ha emesso.

Il successivo art. 742 bis cod. proc. civ. stabilisce, infine, che le disposizioni degli articoli che lo precedono si applicano a

tutti i procedimenti in camera di consiglio.

Discende da quanto sopra che la decisione con decreto reclamabile non costituisce una caratteristica imprescindibile dei procedimenti di cui all'art. 737 che, come si è visto, fa salva la contraria previsione di legge.

Un procedimento in camera di consiglio, perciò, potrebbe essere assimilato a quelli disciplinati dai predetti articoli anche nel caso in cui debba essere deciso con ordinanza non impugnabile, quale quella prevista dalla legge n. 794/1942 che, d'altro canto, non disciplina il relativo procedimento in maniera talmente dettagliata da escludere ogni necessità d'integrazione.

Considerato che in base all'art. 742 bis gli spazi vuoti dei procedimenti in camera di consiglio debbono essere riempiti con le disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile, risulta, quindi, fondata la tesi secondo la quale anche il procedimento di cui agli artt. 28 e ss della legge n. 794/1942 sarebbe riconducibile nel novero di quelli disciplinati dagli artt. 737 e ss cod. proc. civ. e, per l'effetto, nell'ambito di quelli destinati ad essere trattati dal tribunale in composizione collegiale.

Con questo convincimento si è evidentemente mosso anche il Legislatore, che nell'estendere la procedura di cui alla legge n. 794/1942 anche alle opposizioni ai decreti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, ha sentito il bisogno di

precisare espressamente che le stesse avrebbero dovuto essere trattate e decise dal tribunale in composizione monocratica (art. 170 del d. P.R. n. 115/2002).

Se una conclusione del genere fosse già stata insita nel richiamo della disciplina di cui alla legge n. 794/1942, la puntualizzazione sopra indicata non avrebbe avuto alcuna utilità se non quella di fare chiarezza in materia.

Mancando, però, qualsiasi accenno ad una finalità latamente interpretativa della previgente disciplina (che, peraltro, non aveva fino ad allora dato vita a significativi contrasti in dottrina e discordanti pronunce nella giurisprudenza di legittimità), essa appare piuttosto da riguardare come il frutto di una visione chiaramente impostata sul presupposto della necessità di trattare in composizione collegiale le controversie in materia di liquidazione degli onorari di avvocato.

Che proprio questo sia stato il convincimento del Legislatore è d'altronde ulteriormente (ed inequivocabilmente) comprovato dalla successiva produzione normativa.

Con l'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientravano nella giurisdizione ordinaria ed erano regolati dalla legislazione speciale.

Con il comma 4 del medesimo art. 54 sono stati poi fissati i principi direttivi cui il Governo avrebbe dovuto attenersi, pre-

14

scrivendosi, fra l'altro, che avrebbero dovuto restare " fermi i criteri di competenza nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente".

In attuazione della predetta delega è stato emanato il D. lgs 1° settembre 2011, n. 150, che con l'art. 14 (applicabile ai giudizi promossi dopo la sua entrata in vigore) ha ridisciplinato le cause in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, disponendo che "le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 . . sono regolate dal rito sommario di cognizione . . E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale".

Nella relazione di accompagnamento è stato chiarito che le controversie in questione sono state ricondotte al rito sommario di cognizione per ragioni di semplificazione e che "in ossequio alla delega si è mantenuta ferma la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito . . nonché la composizione collegiale dell'organo giudicante".

Il messaggio in tal modo lanciato non lascia nessun margine d'incertezza: i "nuovi" processi dovranno essere trattati dal tribunale in composizione collegiale perché questo avveniva per i "vecchi", questa era la regola vigente per il passato.

A fronte di una così chiara indicazione, insistere sulle posizioni di C. cass. n. 1312 del 2003 significherebbe porsi in con-

trasto sia con l'oggettiva portata della previgente normativa che con la lettura di essa ripetutamente fatta dal Legislatore, creando rispetto alla disciplina del 2011 una frattura destinata a provocare un inutile spezzettamento capace solo di complicare ulteriormente il già complesso panorama processuale. Tenuto conto di ciò e non dimenticato che l'interpretazione deve tendere, per quanto possibile, all'armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità, va di conseguenza affermato il principio di diritto secondo il quale le controversie previste dagli artt. 28 e ss della legge n. 7 del 1942 in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al tribunale rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale in base alla riserva di cui al secondo comma dell'art. 50 bis cod. proc. civ.

In accoglimento del primo motivo del ricorso principale ed assorbiti gli altri, l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Bari.

Le spese del giudizio vanno compensate com'è prassi di queste Sezioni Unite in caso di risoluzione di contrasti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite,

dichiara l'inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed assorbiti gli altri, cassa l'ordinanza impugnata, rinviando al Tri-

bunale di Bari affinché decida in composizione collegiale.

Compensa le spese dell'intero giudizio fra le parti.

Roma, il 10 luglio 2012

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA

Deposita in Cancelleria
20 LUG. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta

del Sig. Dr. Doronzo in forma legale. ☒ con

Roma, il - 6 AGO 2012



RIASSUNTO

Il Funzionario Giudiziario
Antonella Fontana

1. COPIA: Legale x riassunz.

DIRITTI €ur: 14,16

BOLLI N.: 0

DAL SIG.: Iorusso

L: 06/08/2012

Numero: 12610

Anno: 2012

Civile